



COMUNICATO UFFICIALE N. **176** DEL **15 aprile 2025**

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare dell'11-12-13 aprile 2025 - Quattordicesima giornata ritorno

Bari-Palermo 2-1
Carrarese-Catanzaro 2-2
Cesena-Frosinone 1-1
Cosenza-Brescia 1-1
Cremonese-Juve Stabia 1-1
Mantova-Spezia 2-2
Modena-Sassuolo 1-3
Reggiana-Pisa 0-2
Salernitana-Sudtirolo 2-1
Sampdoria-Cittadella 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 15 aprile 2025, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " **N. 67**

SERIE BKT

Gare dell'11-12-13 aprile 2025 - Quattordicesima giornata ritorno

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

176/468



**LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE B**

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano - Italy T. +39 02 699101 r.a.
PEC legab@legalmail.it W. legab.it C.F. 97557110158 P.IVA 07112250969



a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quattordicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Cosenza, Cremonese, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Pisa, Reggiana, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo e Spezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, con efficacia esimente,

delibera

salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **COSENZA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato petardo, tre fumogeni e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **MANTOVA** per avere alcuni suoi sostenitori posizionati nel settore limitrofo alla panchina della squadra avversaria, per tutta la durata della gara, rivolto ai componenti della stessa panchina espressioni gravemente offensive; per avere inoltre suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BERTOLA Nicolo (Spezia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CIGARINI Luca (Reggiana): per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera veemente l'operato arbitrale.

CISTANA Andrea (Brescia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

BARDI Francesco (Reggiana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra; già diffidato (Quinta sanzione).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CELLA Stefano (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

FAVASULI Costantino (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GIRMA Natan (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAGNINO Luca (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

OKWONKWO Orji (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PALMIERI Riccardo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PITTARELLO Filippo Maria (Catanzaro): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

GARGIULO Mario (Cosenza)
JOHNSEN Dennis Torset (Cremonese)

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

FIAMOZZI Riccardo (Reggiana)
ZANON Simone (Carrarese)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

FLORENZI Aldo (Cosenza)
IGNACCHITI Lorenzo (Reggiana)

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

DE PAOLI Fabio (Sampdoria)
SIBILLI Giuseppe (Sampdoria)
ZARO Giovanni (Modena)

SETTIMA SANZIONE

BELLICH Marco (Juve Stabia)

SESTA SANZIONE

CASSATA Francesco (Spezia)
CASTAGNETTI Michele (Cremonese)
ILLANES MINUCCI Julian (Carrarese)
MARRAS Manuel (Reggiana)
PANDOLFI Luca (Cittadella)
VENTURI Michael (Cosenza)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

AKINSANMIRO Ebenezer Ajodun (Sampdoria)
CASIRAGHI Daniele (Sudtirol)
ELIA Salvatore (Spezia)
IANNONI Edoardo (Sassuolo)
LUND HANSEN Kristoffer Lund (Palermo)

TERZA SANZIONE

GUARINO Gabriele (Carrarese)
IMPERIALE Marco (Carrarese)
KABASHI Elvis (Reggiana)
MAGNANI Giangiacomo (Palermo)
MALLAMO Alessandro (Sudtirol)
ROMAGNA Filippo (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

LUCIONI Fabio (Frosinone)
SOLBAKKEN Markus (Pisa)

PRIMA SANZIONE

CITTADINI Giorgio (Frosinone)
RICCI Matteo (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

JURIC Ante Matej (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

MEISTER Henrik Wendel (Pisa)

TERZA SANZIONE

NUAMAH Patrick Amoako (Brescia)
ROZZIO Paolo (Reggiana)

SECONDA SANZIONE

ILIE Rares Andrei (Catanzaro)

MORO Luca (Sassuolo)

PICCININI Gabriele (Pisa)

PRIMA SANZIONE

CHRISTENSEN Oliver (Salernitana)

MAGGIONI Tommaso (Mantova)

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

PIZZIMENTI Marcello (Reggiana): per avere, al 36° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente l'operato arbitrale.

Il Giudice Sportivo: *cons. Ines Pisano*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 15 APRILE 2025

IL PRESIDENTE
Paolo Bedin